

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2606

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

E DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43,  
recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni  
prodotti petroliferi

*Presentato il 1° marzo 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — A seguito della mancata conversione in legge dei decreti-legge n. 864 del 1984 e n. 22 del 1985, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e

sul petrolio diverso da quello lampante ammonta a lire 632,54 al litro.

Si presenta la necessità di operare una variazione dell'aliquota di tali tributi alla luce anche delle condizioni che ora consentono di disporre, nella invarianza del ricavo industriale, una riduzione al con-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sumo di lire 10 a litro del prezzo di vendita della benzina. Per raggiungere siffatta finalità occorre ovviamente operare sull'imposta in questione, in una misura che tiene conto anche dell'onere fiscale per imposta sul valore aggiunto la quale, com'è noto, grava con l'aliquota del 18 per cento.

Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di cui si chiede la conversione in legge, l'imposta di fabbricazione sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale (benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale e petrolio diverso da quello lampante) viene fissata nella misura di lire 65.693 per ettolitro.

Analoga variazione viene, altresì, stabilita per l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri e italiani residenti all'estero, nonché per l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita

tra l'imposizione normale e quella ridotta. Per quanto riguarda l'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione, essa viene stabilita in lire 26.220.

Il provvedimento viene adottato nella forma del decreto-legge, stante il carattere di necessità ed urgenza insito nella natura stessa delle disposizioni in esso contenute, le quali — se adottate nella forma del disegno di legge e perciò destinate a produrre effetti da data successiva alla loro presentazione all'esame del Parlamento — potrebbero altrimenti determinare turbative sul mercato e sollecitare comportamenti fiscalmente non corretti.

L'aliquota d'imposta di fabbricazione stabilita dal provvedimento in rassegna assicura per l'erario un maggior gettito che, se pur di minore entità rispetto a quello che sarebbe derivato dalla conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, può essere stimato su base annua, a consumi invariati, in lire 390 miliardi circa.

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

*Decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di lire 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di lire 26.220 per quintale.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in lire 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

#### ARTICOLO 2.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

#### ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.